

REDDITO DI CITTADINANZA PENSIONE DI CITTADINANZA

CHE COS'È

Il **Reddito di Cittadinanza (RdC)** è una misura di contrasto alla povertà finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale, istituita con il decreto legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2020, e successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Nel caso in cui tutti i componenti del nucleo familiare hanno un'età pari o superiore a 67 anni (oppure se in tali nuclei familiari sono presenti anche persone di età inferiore in condizione di disabilità grave o non autosufficienza), il reddito di cittadinanza viene chiamato **Pensione di Cittadinanza (PdC)**.

COME FUNZIONA

Il beneficio è erogato su una **carta di pagamento elettronica** (la *Carta Reddito di Cittadinanza*) e l'importo totale spettante può essere suddiviso per ciascun componente maggiorenne del nucleo, mediante compilazione di un apposito modello, sia all'atto di presentazione della domanda che in corso di percezione del beneficio.

La domanda di Rdc, presentata dall'interessato all'INPS per sé e per tutti i componenti maggiorenni del nucleo (come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159), equivale a **Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID)** per i componenti tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, ed è trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

La domanda che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro è improcedibile. Il beneficio è condizionato alla adesione ad un percorso di accompagnamento al lavoro e all'inclusione sociale che, in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario, prevede la sottoscrizione: del **Patto per il lavoro** presso il Centro per l'impiego o del **Patto per l'inclusione sociale presso i servizi sociali dei comuni**.

Sono **esclusi** da questi obblighi:

- minorenni;
- beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;
- beneficiari della Pensione di Cittadinanza;
- soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
- soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68), che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.

Possono essere **esonerati** i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), persone in particolari condizioni di salute, coloro che frequentano corsi di formazione o svolgono tirocini e i lavoratori in stato di disoccupazione.

Tutte le informazioni e le comunicazioni relative al percorso di accompagnamento (convocazioni e sottoscrizioni della DID, Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale) sono di competenza dei Centri per l'Impiego e dei Comuni.

REQUISITI

Il RdC è riconosciuto ai nuclei familiari, come definiti ai fini ISEE, che hanno, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, i seguenti requisiti:

Requisiti di cittadinanza e residenza (richiedente)

Il **richiedente** la prestazione deve essere, alternativamente:

- cittadino italiano
- cittadino di un Paese dell'Unione europea
- familiare di un cittadino italiano o dell'Unione europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso;
- titolare di protezione internazionale.

La **residenza in Italia** deve sussistere da almeno **dieci anni**, di cui gli **ultimi due in modo continuativo**.

- Il richiedente il beneficio, inoltre, non deve essere sottoposto a **misura cautelare** personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, eseguita in carcere per qualsiasi tipologia di reato, e non deve essere stato **condannato in via definitiva** nei dieci anni precedenti la domanda per uno dei **delitti** previsti negli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, e 640 bis 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, nonché dall'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Requisiti economici (nucleo familiare)

Il **nucleo familiare** deve possedere, congiuntamente:

- un **ISEE** in corso di validità inferiore a **9.360 euro**;
- un **patrimonio immobiliare** in Italia e all'estero (come definito ai fini ISEE, al netto del mutuo residuo) inferiore a **30.000 euro**, senza considerare la casa di abitazione;
- un **patrimonio mobiliare** (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) inferiore a:
- **6.000 euro** per i nuclei composti da un solo componente;
- **8.000 euro** per i nuclei composti da due componenti;
- **10.000 euro** per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).

Questi massimali sono **incrementati** di:

- **5.000 euro** per ogni componente con **disabilità**;
- **7.500 euro** per ogni componente in condizione di **disabilità grave** o di **non autosufficienza** presente nel nucleo;
- un **reddito familiare** inferiore alla soglia annua calcolata moltiplicando il parametro della scala di equivalenza per **6.000 euro** (**7.560 euro** in caso di Pdc; **9.360 euro** se il nucleo risiede in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE)

Dal reddito familiare (come definito ai fini ISEE) sono detratti i **trattamenti assistenziali** percepiti nel periodo di riferimento dell'ISEE e sommati quelli in corso di godimento da parte degli stessi componenti (a eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi).

- nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:
- **autoveicoli** immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a **1.600 cc** o **motoveicoli** di cilindrata superiore a **250 cc**, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di RdC/PdC (con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- **navi e imbarcazioni da diporto** (articolo 3, comma 1, D.lgs. n. 171/2005).

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL RDC:

Il beneficio economico (sia per RdC che per PdC) è dato dalla **somma** di:

- una componente a **integrazione del reddito familiare** → **quota A**, calcolata sulla base delle informazioni rilevabili dall'ISEE in corso di validità, dagli archivi dell'Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda;
- un contributo per l'**affitto** o per il **mutuo** → **quota B**, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni su affitto e mutuo rilevabili dall'ISEE in corso di validità e dal modello di domanda.

Quota A

Si calcola moltiplicando il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC per:

- **6.000 euro**, in caso di Reddito di cittadinanza;
- **7.560 euro**, in caso di Pensione di Cittadinanza.

Quota B

In caso di abitazione in **locazione**, è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di:

- **3.360 euro annui** (280 euro mensili), nel caso di Reddito di cittadinanza;
- **1.800 euro annui** (150 euro mensili), nel caso di Pensione di Cittadinanza.

*Le informazioni relative al **canone di locazione** – e ogni eventuale variazione – devono essere dichiarate nella DSU in corso di validità e, in caso di accoglimento, sono verificate a ogni rinnovo mensile.*

In caso di **mutuo**, contratto per l'acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di **1.800 euro annui** (150 euro mensili) sia per RdC che per PdC.

Complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a **480 euro annui** a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.

L'informazione sulla titolarità del mutuo deve essere dichiarata nella domanda. Qualsiasi variazione intercorsa successivamente va comunicata attraverso il modello RDC-com esteso.

La scala di equivalenza

Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del RdC/PdC, è pari a **1** per il **primo componente** del nucleo familiare ed è incrementato di:

- **0,4** per ogni ulteriore componente **maggiorenne**;
- **0,2** per ogni ulteriore componente **minorenne**, fino ad un massimo di **2,1** (**2,2**, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell'ISEE).

La scala di equivalenza **non tiene conto** dei componenti del nucleo familiare che

- si trovano in stato **detentivo** (in strutture a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica);
- sono **ricoverati in istituti di cura di lunga degenza** o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.
- sono **disoccupati** a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni (fatte salve le dimissioni per giusta causa o durante il periodo di prova e i casi di avvio di una nuova attività lavorativa di uguale redditività o più remunerativa della precedente);
- sono sottoposti a **misura cautelare personale per qualsiasi reato**, eseguita in carcere, nonché a **condanna anche non definitiva** per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, e 640 bis 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati nonché dall'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.

MANTENIMENTO DEI REQUISITI E AGGIORNAMENTO DEL BENEFICIO SPETTANTE

La verifica dei requisiti e la determinazione del beneficio spettante viene effettuata durante tutta la durata della prestazione sulla base dell'ISEE in corso di validità, delle informazioni sugli altri trattamenti assistenziali percepiti e delle comunicazioni rese dal nucleo beneficiario successivamente alla presentazione della domanda.

NOTA BENE: la dichiarazione Isee ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata. Deve pertanto essere rinnovata entro il 31 gennaio dell'anno successivo per non perdere la continuità nel pagamento del beneficio Rdc.

INDIVIDUALIZZAZIONE

Il Rdc può essere erogato suddividendo l'importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare, riconoscendo a ciascuno una quota di pari importo.

La richiesta di erogazione suddivisa del Rdc può essere presentata da uno qualunque dei componenti maggiorenni del nucleo familiare o dal tutore ove presente e si applica a tutti i componenti del nucleo.

La richiesta deve essere trasmessa all'atto di presentazione della domanda o nel corso di percezione della prestazione tramite la compilazione di un apposito modello.

La suddivisione degli importi, spettanti fra i componenti del nucleo, sarà effettuata in esito al completamento della procedura che consentirà l'accredito delle somme su ogni singola carta.

ASSEGNO UNICO

L'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 230/2021 ha previsto che i percettori di Rdc possano usufruire dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, sotto forma di integrazione della prestazione in corso di godimento e senza necessità di presentazione di una ulteriore domanda di Assegno unico e universale. L'assegno unico e universale sostituisce la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza.

Il riconoscimento dell'integrazione avviene mediante la presentazione del modello "Rdc/Pdc – Com Assegno unico (AU)" (di seguito modello Rdc – Com AU), nelle ipotesi nelle quali, per le caratteristiche e la composizione dei nuclei familiari come risultanti dall'ISEE, le informazioni che sono indispensabili al riconoscimento della predetta integrazione Rdc/AU o delle relative maggiorazioni non sono già in possesso dell'Istituto, né sono desumibili dalle banche dati a disposizione.

COMPATIBILITÀ, ISEE DIFFORME E ATTIVITÀ LAVORATIVA

Compatibilità con misure assistenziali e previdenziali

Il RdC è **compatibile** con il godimento della **NASpl** e dell'**indennità di disoccupazione** per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni, tuttavia, rilevano ai fini della **misura** in quanto concorrono a determinare il reddito familiare, secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

ISEE: omissioni e/o difformità

L'INPS provvede a informare il richiedente nel caso in cui vengano riscontrate **omissioni e/o difformità** dell'ISEE rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli). Il richiedente,

entro **30 giorni** dalla domanda, potrà presentare all'Istituto documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme, pena reiezione della domanda.

Attività lavorativa

il RdC è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, fermo restando il possesso dei requisiti. Qualora uno o più componenti del nucleo familiare, **al momento della presentazione della domanda**, svolgano attività lavorativa autonoma, d'impresa ovvero subordinata e i redditi che ne derivano non siano rilevati per l'intera annualità in ISEE, è necessario barrare l'apposito riquadro in domanda (Quadro E) e comunicare il reddito attraverso l'apposito modello RdC/PdC-Com ridotto. Così, ad esempio, per l'anno 2022 l'attività di lavoro da comunicare, se in corso di svolgimento al momento della domanda, è quella iniziata dopo il 1° gennaio 2020.

Se l'attività lavorativa autonoma o d'impresa è avviata da parte di uno o più componenti il nucleo, **nel corso di fruizione del beneficio**, la comunicazione dell'avvio di tale attività deve avvenire attraverso la presentazione all'INPS del modello RdC/PdC-Com Esteso, entro il giorno antecedente all'inizio della stessa, pena la decadenza dal beneficio. In tali casi la compilazione del modello RdC/PdC-Com dovrà essere **rinnovata trimestralmente**, entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno solare. Nelle ipotesi di avvio di **attività di lavoro dipendente**, invece, la comunicazione mediante modello RdC/PdC-Com Esteso deve avvenire entro il termine di trenta giorni.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Il Modello RdC/PdC-Com (ridotto ed esteso)

I beneficiari di RdC/PdC devono comunicare all'INPS, tramite il modello RdC/PdC-com Esteso, qualunque variazione che incida sui requisiti dichiarati per l'accesso alla prestazione:

- le **dimissioni volontarie** dal lavoro (fatte salve quelle per giusta causa o durante il periodo di prova o di avvio di una nuova attività lavorativa di uguale redditività o più remunerativa della precedente) di uno o più membri del nucleo o il venire meno di tale condizione (decorsi 12 mesi dall'evento);
- la presenza nel nucleo familiare di componenti in **stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza** o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ovvero la cessazione dello stato di detenzione o ricovero;
- il **reddito da lavoro subordinato presunto** per l'anno solare successivo, qualora l'attività di lavoro già comunicata con modello RdC/PdC com ridotto si protragga nel corso di tale anno;
- il **reddito da lavoro autonomo o d'impresa** per l'anno solare successivo, qualora l'attività di lavoro già comunicata con modello RdC/PdC com ridotto si protragga nel corso di tale anno;
- ogni **variazione patrimonio immobiliare** e dei beni durevoli, entro 15 giorni, che comporti la perdita del requisito relativo al patrimonio immobiliare e al possesso di beni durevoli.

Ad esempio, in caso di acquisto di un immobile nel mese di marzo 2021, se il valore definito ai fini ISEE di tale immobile, unitamente agli altri immobili posseduti, determina il superamento della soglia del patrimonio immobiliare prevista dal decreto, senza considerare la casa di abitazione, tale variazione deve essere comunicata.

- ogni caso di 'acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie previste per il patrimonio mobiliare avvenuta a seguito di donazione, successione o vincite, che comporti pertanto la perdita dei requisiti, 15 giorni dall'acquisizione. Resta fermo il **divieto** dell'utilizzo del beneficio economico per **giochi** che prevedono vincite in denaro o altre utilità
- entro il 31 gennaio, relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU, ogni variazione del patrimonio mobiliare che comporti la variazione dei requisiti.

Attenzione:

Se la domanda è presentata presso i CAF, i Patronati, sul sito www.redditicittadinanza.gov.it o sul sito www.inps.it il modello RdC/PdC-Com Ridotto può essere compilato contestualmente alla domanda barrando l'apposita casella del Quadro E del modulo RdC/PdC.

Se la domanda di RdC/PdC è presentata presso **Poste Italiane** ed è stata barrata l'apposita casella del Quadro E, il modello *RdC/PdC -Com Ridotto* dovrà essere compilato e trasmesso tramite il CAF o gli enti di Patronato solo dopo che l'INPS ha assegnato un identificativo alla domanda, entro **30 giorni** dalla presentazione della stessa.

La mancata compilazione del modello RdC/PdC-Com Ridotto comporta l'impossibilità per l'INPS di procedere alla definizione della domanda.

QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA

La domanda di Reddito di Cittadinanza e di Pensione di Cittadinanza può essere presentata con le seguenti modalità:

- tramite il gestore del servizio integrato Poste Italiane S.p.A.;
- accedendo in via telematica, tramite SPID, al sito www.redditicittadinanza.gov.it;
- presso i CAF o gli Enti di Patronato;
- attraverso il sito internet istituzionale dell'INPS (www.inps.it), accedendo con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

DURATA DEL BENEFICIO

Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di **18 mesi**, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, presentando domanda a partire dal mese successivo a quello della scadenza. Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, prosegue in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.

In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d'età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.

Info su www.inps.it – www.lavoro.gov.it – www.redditicittadinanza.gov.it

DOMANDA DI REDDITO DI CITTADINANZA/PENSIONE DI CITTADINANZA

Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Io richiedente, consapevole che:

- ☐ i requisiti di accesso devono essere mantenuti per l'intera durata del beneficio, pena la decadenza dello stesso
- ☐ il beneficio è condizionato alla dichiarazione da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare di immediata disponibilità al lavoro (DID), nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo ed all'inclusione sociale (Patto per il lavoro/Patto per l'inclusione sociale) presso il Centro per l'impiego o il Comune
- ☐ ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, l'INPS trasmette i dati dei nuclei beneficiari del RdC al Sistema Informativo del Reddito di cittadinanza affinché Comuni e i Centri per l'impiego possano adempiere ai loro compiti istituzionali
- ☐ i componenti maggiorenni del nucleo devono attenersi agli obblighi e ai comportamenti previsti nel Patto del lavoro/Patto per l'inclusione sociale, pena l'applicazione delle sanzioni che vanno dalla decurtazione del beneficio alla decadenza dallo stesso. Tali obblighi non trovano applicazione per i soggetti esclusi o esonerati indicati all'art. 4, commi 2 e 3, decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4
- ☐ se il RdC/PdC è stato indebitamente conseguito o mantenuto, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestazioni non veritiere, o mediante l'omissione di informazioni dovute, è prevista la reclusione da 2 a 6 anni, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4
- ☐ se, entro i termini di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 11, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, si omette di comunicare la variazione del reddito, del patrimonio o di altre informazioni dovute, nei casi in cui la variazione comporta la revoca o la riduzione del beneficio, è prevista la reclusione da 1 a 3 anni ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4

- ☐ alla condanna in via definitiva, per i casi di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 consegue la revoca del beneficio, con efficacia retroattiva e con la restituzione di quanto indebitamente percepito
- ☐ non può presentare domanda di RdC/PdC chi è sottoposto a misura cautelare personale, eseguita in carcere, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo o chi è stato condannato in via definitiva, nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, e 640 bis 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,)) nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati nonché dall'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
- ☐ nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti di cui al precedente punto, nonché del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante, o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena il giudice trasmette all'INPS il provvedimento di sospensione dell'erogazione del beneficio.

DICHIARO QUANTO SEGUE

DOMANDA PRESENTATA NELL'INTERESSE O IN NOME E PER CONTO DI ALTRI

- ☐ La presente domanda è presentata in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale.

Se ricorre il suddetto caso, ogni riferimento al "dichiarante" del presente modello, è da intendersi come riferito al soggetto impedito o incapace nell'interesse o per conto del quale è presentata la domanda. La carta risulterà intestata alla persona che presenta la domanda che è tenuta ad utilizzarla ad esclusivo beneficio del nucleo del dichiarante.

INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE PRESENTA LA DOMANDA NELL'INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO O IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE,

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale _____ Sesso (M o F) _____

Comune o Stato estero di nascita _____ Prov. _____ Data di nascita _____

Comune di residenza _____ Prov. _____ CAP _____

Indirizzo _____ n. civico _____

Documento di riconoscimento _____ Numero _____

Rilasciato da _____ Località _____ Data (gg/mm/aaaa) _____

Recapito telefonico/cellulare _____ E-mail _____

(Esclusivamente per le comunicazioni legate al Reddito/Pensione di Cittadinanza da parte dell'INPS e per quelle relative alla presenza di omissioni e/o difformità dell'ISEE è obbligatorio inserire almeno uno dei due recapiti di cui sopra. I contatti saranno utilizzati altresì per le comunicazioni del gestore della Carta RdC/PdC, nonché da parte dei centri per l'impiego e dai Comuni per comunicazioni legate all'attuazione dei Patti).

Domicilio (solo se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ n. civico _____

Comune _____ Prov. _____ CAP _____

QUADRO A DATI DEL RICHIEDENTE <i>(in caso di diritto al Reddito di Cittadinanza/ Pensione di Cittadinanza, il richiedente acquisisce la titolarità della carta di pagamento)</i> <i>(in caso di soggetto incapace, occorre aver compilato l'apposita sezione ad inizio del modello di domanda, inserendo i dati del rappresentante legale)</i>	_____ Cognome <i>(indicare il cognome come riportato sul documento di identità)</i>			
	_____ Nome			
	_____ Codice Fiscale (*) (*) Le domande prive del codice fiscale corretto del richiedente non saranno esaminate			
	_____ Data di nascita	_____ Sesso (M o F)	_____ Stato di cittadinanza	
	_____ Comune di nascita	_____ Provincia nascita	_____ Stato di nascita	
	_____ Indirizzo di residenza		_____ n. civico	
	_____ Comune di residenza	_____ Prov.	_____ CAP	
	Documento di riconoscimento:			
	_____ Tipo		_____ Numero	
	Rilasciato da:			
_____ Ente		_____ Località	_____ Data (gg/mm/aaaa)	
Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza <i>(solo se diverso dall'indirizzo di residenza)</i>				
_____ Indirizzo	_____ Comune	_____ Prov.	_____ CAP	

ULTERIORI DATI PER LE COMUNICAZIONI AI CITTADINI <i>(è obbligatorio inserire almeno uno dei due recapiti)</i>	<div> <div>_____</div> <div>_____</div> </div> <div> Recapito telefonico/cellulare E-mail </div> <p> <i>Il numero di cellulare ovvero la e-mail saranno utilizzati esclusivamente per le comunicazioni legate al Reddito/Pensione di Cittadinanza da parte dell'INPS e per quelle relative alla presenza di omissioni e/o difformità dell'ISEE. I contatti saranno utilizzati altresì per le comunicazioni del gestore della Carta RdC/PdC, nonché da parte dei centri per l'impiego e dei comuni per comunicazioni relative all'attuazione dei Patti, incluse le eventuali attività di valutazione della misura.</i> </p>
---	---

QUADRO B REQUISITI DI RESIDENZA E CITTADINANZA	RESIDENZA <input type="checkbox"/> Dichiaro di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni e di risiedere in Italia da almeno 2 anni in modo continuativo <i>(la residenza in Italia è inoltre richiesta per l'intera durata del beneficio)</i> . CITTADINANZA <i>(selezionare una delle voci sotto indicate)</i> Dichiaro di essere <input type="checkbox"/> A) Cittadino italiano <input type="checkbox"/> B) Cittadino di un Paese dell'Unione Europea <input type="checkbox"/> C) Cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero cittadino di paesi terzi titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea; ovvero apolide in possesso di analogo permesso <input type="checkbox"/> D) Titolare di protezione internazionale Qualora sia stata barrata la casella C) oppure D), compilare i seguenti campi: Numero del permesso _____ data di rilascio (gg/mm/aaaa) _____ Eventuale data di scadenza (gg/mm/aaaa) _____ Ente che ha rilasciato il permesso _____ <input type="checkbox"/> Richiesto rinnovo del permesso di soggiorno (requisito necessario nel caso di permesso scaduto).
QUADRO C REQUISITI FAMILIARI <i>(riferiti al nucleo familiare come definito ai fini ISEE e risultante dalla DSU)</i>	<input type="checkbox"/> Dichiaro che all'atto della presente domanda è già stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE per il medesimo nucleo familiare per il quale si richiede il RdC/PdC. Al riguardo sono consapevole che in presenza di un componente di età inferiore ai 18 anni sarà considerato l'ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o famiglie con minorenni. In assenza di componenti minorenni nel nucleo sarà considerato l'ISEE ordinario. In presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest'ultimo. Alla scadenza dell'ISEE corrente (che generalmente ha validità di 6 mesi) sarà considerato l'ISEE in corso di validità. <input type="checkbox"/> Sono consapevole che, in corso di fruizione del beneficio, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto alla attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio. È necessario presentare anche una nuova domanda di RdC/PdC ad eccezione del caso di nascita o decesso di un componente.
QUADRO D REQUISITI ECONOMICI ATTUALI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'IMPORTO	<input type="checkbox"/> Dichiaro che nessun componente il nucleo è intestatario o ha piena disponibilità di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità, nonché di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171. Dichiaro inoltre che, rispetto a quanto dichiarato in sede ISEE: a) non sono intervenute variazioni del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) che abbiano fatto superare le soglie del patrimonio immobiliare; b) non sono intervenute, a seguito di donazione, successione o vincite, variazioni del patrimonio mobiliare che abbiano fatto superare la soglia del patrimonio mobiliare. <input type="checkbox"/> Dichiaro che, all'atto della presente domanda, è in corso un mutuo contratto per acquisto/costruzione della casa di abitazione. Rata mensile media del mutuo euro _____ Numero rate mensili residue _____

<p>QUADRO E</p> <p>ATTIVITÀ LAVORATIVE IN CORSO NON RILEVATE DALL'ISEE PER L'INTERA ANNUALITÀ</p>	<p><input type="checkbox"/> Dichiaro che, al momento di presentazione della presente domanda, uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente ad esso.</p> <p><i>In tali situazioni occorre compilare il modello RdC/PdC-Com Ridotto. Se la DSU è relativa all'anno 2022, Il modello va compilato esclusivamente per le attività iniziate dopo il 1° gennaio 2020.</i></p> <p>Indicare il numero di componenti del nucleo interessati dalla suddetta variazione: _____</p>
<p>QUADRO F</p> <p>CONDIZIONI NECESSARIE PER GODERE DEL BENEFICIO.</p> <p><i>(requisiti in capo al richiedente; componenti cui non spetta il beneficio; impegni al fine della permanenza nella misura).</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Dichiaro di non essere, al momento della domanda, sottoposto a misura cautelare personale, eseguita in carcere, per qualsiasi tipologia di reato, né a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, e 640 bis 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, nonché dall'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.</p> <p>Dichiaro, inoltre, che nel nucleo familiare di cui alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità all'atto di presentazione della domanda (<i>selezionare le caselle corrispondenti allo stato del nucleo</i>):</p> <p><input type="checkbox"/> sono presenti componenti in stato detentivo (presso struttura a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica) di cui minorenni n. _____ e maggiorenni n. _____, nonché componenti sottoposti a misura cautelare personale, per qualsiasi tipologia di reato, eseguita in carcere, nonché a condanna, anche non definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, e 640 bis 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati nonché dall'articolo 7, commi 1 e 2 della legge n. 26 del 2019 per i delitti di cui agli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale, nonché dall'articolo 7, comma 1 del DL 28 gennaio 2019, n. 4, di cui minorenni n. _____ e maggiorenni n. _____.</p> <p><input type="checkbox"/> sono presenti componenti di cui minorenni n. _____ e maggiorenni n. _____ ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.</p> <p><input type="checkbox"/> sono presenti componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa o durante il periodo di prova e i casi di avvio di una nuova attività lavorativa di uguale redditività o più remunerativa della precedente, di cui minorenni n. _____ e maggiorenni n. _____.</p> <p><input type="checkbox"/> Sono consapevole che la presente domanda vale come DID, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 26 del 28 marzo 2019 decreto legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2020, e successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p> <p><input type="checkbox"/> Mi impegno a comunicare, tramite il modello RdC/PdC-Com Esteso, la presenza nel nucleo, dopo la data di presentazione della domanda, di componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, fatte salve le dimissioni per giusta causa o durante il periodo di prova o di avvio di una nuova attività lavorativa di uguale redditività o più remunerativa della precedente, la presenza di ricoverati in istituti di cura di lunga</p>

	<p>degenza o altre strutture residenziali a carico dello Stato o altra pubblica amministrazione, la presenza di componenti in stato detentivo ovvero la cessazione di tale stato.</p> <p><input type="checkbox"/> Sono consapevole che in caso di variazione della condizione occupazionale durante il godimento della prestazione da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nonché in caso di variazioni patrimoniali, dovrà essere compilato il modello RdC/PdC-Com Esteso, pena la decadenza dal beneficio. Tali comunicazioni devono avvenire ai sensi dell'art. 3, commi 8, 9, 11, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.</p>
<p>QUADRO G</p> <p>SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE</p>	<p><input type="checkbox"/> Sono consapevole che per accedere al Rdc/Pdc il mio nucleo familiare deve essere in possesso di una DSU, ai fini ISEE (ordinario, minorenni o corrente), in corso di validità, da cui INPS verifica, unitamente a quanto dichiarato nel presente modello, la sussistenza dei requisiti economici al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.</p> <p><input type="checkbox"/> Sono consapevole che la presente domanda, resa per il sottoscritto e per tutti gli eventuali componenti maggiorenni del nucleo familiare, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID), come previsto dall'art. 4, comma 4, del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26, come sostituito dall'art. 74 dalla legge 30/12/2021 n. 234.</p> <p><input type="checkbox"/> Sono consapevole di dover fornire alla piattaforma MyANPAL, unitamente agli eventuali componenti maggiorenni del nucleo tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, le informazioni necessarie a completare la DID ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Mi impegno, anche a nome e per conto di tutti i componenti maggiorenni componenti il nucleo, a fornire i dati entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio o comunque nei tempi richiesti per la definizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale.</p> <p><input type="checkbox"/> Ho letto e compreso le informazioni contenute nella presente domanda, e ho reso note agli altri componenti il nucleo familiare le informazioni fornite, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile, ai sensi dell'articolo 43 del citato D.P.R., ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.</p> <p><input type="checkbox"/> Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 ▪ la determinazione del beneficio tiene conto dei redditi percepiti e pertanto potrà variare per effetto della variazione della condizione lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo familiare ▪ la richiesta di suddivisione dell'importo del Rdc tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare può essere presentata da uno qualunque di essi e si applica a tutti i componenti del nucleo stesso. Tale richiesta può essere presentata contestualmente alla richiesta di Rdc o in corso di erogazione del beneficio, tramite compilazione di apposito modello. ▪ il beneficio deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la sottrazione del beneficio non speso o non prelevato, nei limiti del 20% del beneficio erogato. Con verifica in ciascun semestre di erogazione è, inoltre, prevista la decurtazione dalla disponibilità della carta RdC dell'ammontare complessivo non speso o non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità del beneficio riconosciuto. Tale previsione non si applica alla integrazione erogata a titolo di Assegno unico e universale. ▪ in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'anno di riferimento, con decreto del Ministero

del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio

- la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca/decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere e le conseguenti sanzioni economiche e penali
- i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea ai fini dell'accoglimento della richiesta devono produrre apposita certificazione, rilasciata dalla autorità competente dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, al fine di comprovare la composizione del nucleo familiare ed il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali. Tali disposizioni non si applicano: a) nei confronti dei cittadini aventi lo Status di rifugiati; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di stati nei quali è oggettivamente impossibile acquisire tale documentazione, identificati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.
- L'INPS non tratterà nessun dato relativo agli acquisti effettuati con la Carta, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in danaro o altre utilità. Le comunicazioni ad INPS, da parte del gestore, riguarderanno esclusivamente il monitoraggio degli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta.

Luogo _____ Data _____ Firma _____
(gg/mm/aaaa)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

I dati contenuti nelle domande di RdC (Reddito di Cittadinanza) e PdC (Pensione di Cittadinanza) – presentate dagli interessati mediante modalità telematiche oppure presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 o, ancora, presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto (INPS) – sono trasmessi all'INPS per l'istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione dei benefici richiesti. Il trattamento dei dati personali da parte dell'INPS, compresi quelli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento UE), per le finalità di riconoscimento ed erogazione dei benefici ai sensi del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, svolgimento delle eventuali altre funzioni istituzionali connesse e rispetto di obblighi di legge, è effettuato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo, dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal predetto d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in legge 3 dicembre 2021, n. 205. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti dell'INPS, che operano sotto la sua autorità diretta, appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell'INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. Ai fini del riconoscimento dei benefici, l'INPS verifica il possesso dei requisiti per l'accesso agli stessi sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi (ad esempio ISEE) e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati, attraverso un collegamento telematico a tal fine attivato; in tale ambito, a titolo esemplificativo, si individuano i collegamenti con l'Anagrafe tributaria, il Pubblico registro automobilistico, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e i Comuni per la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno.

L'INPS procede inoltre alla verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei casi indicati da disposizioni normative o, se disposto per legge, di regolamento, e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati, che agiscono in qualità di titolari del trattamento e possono operare nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.

L'INPS, una volta riconosciuto il beneficio, mette a disposizione al gestore del servizio integrato i dati necessari ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche tramite la prevista Carta; l'Istituto, inoltre, secondo le modalità previste dalla legge e per le finalità di rispettiva competenza, mette altresì a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'ANPAL, dei centri per l'impiego e dei comuni, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari delle prestazioni, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari necessaria alla attuazione della misura e alla profilazione occupazionale. Il conferimento dei dati relativi al telefono e alla posta elettronica è obbligatorio per ottenere la prestazione e per consentire all'INPS di porre in essere gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, l'applicazione di sanzioni, anche penali. Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di verificarne l'utilizzo fatto dall'INPS.

Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi previste dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it). Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti è effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento UE. Altre informazioni in ordine ai diritti degli interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it. Ulteriori informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE sono predisposte e diffuse a cura degli altri titolari del trattamento che operano nell'ambito del procedimento di erogazione del RdC e della PdC.

I contenuti della predetta informativa sono riferibili anche al trattamento effettuato dall'INPS nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare ai quali il richiedente è tenuto a dichiarare nel modulo di dover dare notizia.